SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1962

(53ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare » **(1803) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 635, 638, 639, 641, 643,
ANGELILLI 637
CORNAGGIA MEDICI 636
DE LUCA 638, 641
JANNUZZI 640
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 636, 638. 641
VALLAURI, *relatore* 637, 639
VERGANI 641, 643

« Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » **(1968)** *(D'iniziativa del senatore Angelilli)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 632, 635
JANNUZZI 635
MASSIMO LANCELLOTTI 635
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 635
PIASENTI, *relatore* 632
TOLLOY 635
VERGANI 634

« Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei corpi di Commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di porto » **(1989)** *(D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri)* *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 643, 645, 646
CORNAGGIA MEDICI, *relatore* . . 644, 645, 646
DE LUCA 644, 645, 646
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 646
SCAPPINI 645, 646
VERGANI 646

« Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito » **(1990)** *(D'iniziativa del deputato Buffone)* *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 647, 648
CORNAGGIA MEDICI, *relatore* 647

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Iorio, Jannuzzi, Marazzita, Marchisio, Massimo Lancellotti, Pajetta, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vaccaro, Vallauri e Vergani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Tessitori è sostituito dal senatore Criscuoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

A N G E L I L L I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1968)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1968, deve manifestare la sua perplessità sull'ammontare del maggior onere di cui all'articolo 2, previsto nell'annua somma di lire 500 milioni. Da informazioni assunte, tale onere (attualmente valutato in lire 1.451.180.000), a seguito del proposto aumento del 60 per cento delle pensioni tabellari, ammonterebbe, invece, a lire 870.708.000.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro, per quanto riguarda la parte di sua stretta competenza, dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge.

Tale parere si deve considerare valido fino al 31 dicembre 1962 ».

P I A S E N T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il relatore del presente disegno di legge sente in questo momento di adempiere ad un suo preciso dovere nel sostenere di fronte a voi l'urgenza con la quale il disegno di legge stesso dovrà essere esaminato e approvato, in attuazione della volontà già espressa da voi all'unanimità nella seduta della Commissione difesa del giorno 21 marzo 1962. Difatti in tale seduta, essendo al vostro esame il disegno di legge n. 1911, ora divenuto la legge 12 aprile 1962, n. 183, con la quale viene disposto l'aumento del 60 per cento delle paghe dei militari e graduati di truppa e degli allievi dei Corpi speciali, fu approvato il seguente ordine del giorno: « La Commissione difesa del Senato della Repubblica, in occasione della discussione sul disegno di legge n. 1911, invita il Governo a studiare l'adeguamento delle pensioni ordinarie privilegiate, dirette ed indirette, alle nuove tabelle previste dal disegno di legge stesso; e a presentare nel più breve termine al Parlamento un disegno di legge che riconosca i fondamentali diritti dei militari infortunati per servizio e delle famiglie dei Caduti ».

Il disegno di legge n. 1968 è il risultato dell'iniziativa presa dal senatore Angelilli, con il consenso del Ministro della difesa, ed è destinato ad affrettare la soluzione del problema, essendo in possesso del relatore tutti gli elementi di giudizio necessari, ivi compreso il calcolo della spesa, pienamente identificato presso la Commissione competente.

Onorevoli colleghi, ogni anno circa 5.000 cittadini, nelle Forze armate e nei Corpi speciali, decedono o restano invalidi per causa di servizio. Di questi, circa la metà sono militari e graduati di truppa e allievi dei Corpi speciali, ai quali viene riservato il trattamento di pensione privilegiata ordinaria, diretta o indiretta, cosiddetta tabellare, cioè derivante da apposite tabelle, in quanto tali dipendenti dello Stato hanno con lo Stato stesso un rapporto *sui generis*, che non gradua la pensione al trattamento di servizio attivo. Cosicchè si è potuto verificare che dal disegno di legge n. 1911, divenuto ora la legge 12 aprile 1962, n. 183, la sorte dei pensionati fosse completamente trascurata: il che non è avvenuto allorchè si è provveduto, con le leggi 11 giugno 1959, n. 353, e 15 dicembre 1960, n. 1577, ad aumentare gli

stipendi e le paghe, rispettivamente, dei sottufficiali e degli ufficiali.

Desidero ripetere quanto fu già oggetto di esame da parte vostra, onorevoli senatori, e cioè sottolineare l'esiguità del trattamento di cui godono i militari e i graduati di truppa, infortunatisi per causa di servizio, e i loro congiunti, in caso di decesso, sempre per causa di servizio, anche se approveremo l'aumento del 60 per cento delle pensioni tabellari, come previsto dal disegno di legge in esame.

Escludendo la categoria dei grandi invalidi, che attraverso un complicato sistema di assegno integratore, raggiungono un trattamento complessivo di lire 384.000 annue, al quale devono essere aggiunti alcuni assegni speciali, come quello di superinvalidità e per la retribuzione di un accompagnatore (grandi invalidi ai quali il presente disegno di legge non concede alcune beneficio proprio perche l'aumento della pensione tabellare produce una corrispondente diminuzione di detto assegno integratore), ritengo di citare alcuni trattamenti di pensione di invalidi e di familiari di Caduti ai quali il presente disegno di legge si riferisce.

Un invalido di prima categoria senza assegni di superinvalidità, se caporale o caporalmaggiore, ha una pensione annua di lire 165.000; se soldato, invece, una pensione annua di lire 146.100; la vedova di tale invalido, deceduto per aggravamento della sua infermità per causa di servizio o per altra infermità, riceve una pensione di riversibilità di lire 82.500 per il caporalmaggiore e di lire 73.100 per il soldato. Un invalido di seconda categoria, con una perdita della capacità lavorativa dell'80 per cento, se caporalmaggiore riceve una pensione annua di lire 132.000 e una pensione annua di lire 117.000 se semplice soldato di truppa; alle rispettive vedove dei pensionati spetta, in base alla riversibilità ordinaria, la metà di quanto percepiva il coniuge defunto. Così vanno diminuendo i trattamenti di pensione diretta tabellare, in base a percentuali del trattamento di prima categoria fino all'ottava categoria di invalidità, corrispondente ad una perdita della capacità lavorativa del 30 per cento, e in tale caso la pensione di un caporalmaggiore è di lire 49.700 annue e quella di un soldato di lire 43.900 annue.

Ancor più tragica è la situazione dei congiunti dei Caduti per causa di servizio militari e graduati di truppa. La vedova di un caporalmaggiore, deceduto per causa di servizio, riceve un trattamento di pensione annua di lire 49.500, alla quale aggiunge un 10 per cento in più per un orfano a carico, fino ad un limite di maggiorazione del 25 per cento con quattro o più orfani a carico; per la vedova di un soldato, invece, il trattamento di pensione privilegiata indiretta tabellare è di lire 43.900.

Interessati agli aumenti proposti dal disegno di legge sono anche i militari e gli allievi, ad esempio, dei carabinieri, che teoricamente potrebbero raggiungere i 35 anni o i 20 anni di servizio e conseguire una pensione ordinaria tabellare: crediamo, però, che di fatto tali casi non sussistano, essendo le tabelle che li riguardano esclusivamente tabelle base per poter desumere, applicando ad esse le opportune percentuali, le pensioni degli invalidi e dei superstiti. Ci sembra, difatti, assurdo che possa esistere un soldato o un caporalmaggiore che compia 35 anni di servizio o un allievo di un Corpo speciale che permanga in tale posizione per un ventennio.

Ben diversamente lo Stato dovrebbe sovvenire alle necessità di questi suoi umili dipendenti, il cui servizio, per lo più di leva obbligatoria, è anch'esso necessario per la difesa del Paese e per l'assolvimento dei compiti indispensabili alla vita della collettività.

Si è accennato all'opportunità di configurare un vero e proprio rapporto di impiego, ancorchè a carattere discontinuo o provvisorio, anche per i soldati e graduati di truppa, come è avvenuto con leggi recenti, per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (legge 26 luglio 1961, n. 709), per l'Arma dei carabinieri (legge 18 ottobre 1961, n. 1168), per la Guardia di finanza (legge 3 agosto 1961, n. 833) e come verrà quanto prima provveduto per gli agenti di custodia (disegno di legge stampato n. 3071 della Camera dei deputati).

Ma tale riforma, sulla opportunità della quale si è gia espresso più volte il Parlamento in taluni propri atti, non è oggi al nostro esame. Trattasi, per ora, di far semplicemente applicare ai pensionati gli stessi aumenti corrisposti ai militari e graduati di truppa in servizio. E in base all'aumento del 60 per cento previsto dal disegno di legge n. 1968 il trattamento di questi benemeriti ex servitori dello Stato e dei congiunti dei Caduti per causa di servizio sarà purtuttavia di entità modestissima, inferiore a quello previsto per qualsiasi altra categoria di cittadini, che abbiano acquisito un diritto a pensione per minorazione o per morte del congiunto, anche senza avere un rapporto di dipendenza dallo Stato.

La vedova di un Caduto per causa di servizio soldato di truppa, ricevera una pensione annua di lire 70.200; un soldato invalido per servizio di prima categoria riceverà una pensione annua di lire 233.800; un soldato invalido per servizio di ottava categoria riceverà una pensione di lire 70.200. Di poco maggiori saranno i trattamenti relativi ai gradi di caporalmaggiore e di allievo dei Corpi speciali.

Per quanto si riferisce agli allievi dei Corpi speciali, dal momento che questi sono sempre stati parificati ai militari di truppa, la precisazione che il provvedimento riguarda anche essi non pare necessaria; rimarrà, comunque, consacrato agli atti che il presente disegno di legge fa riferimento anche agli allievi dei Corpi speciali. A questo riguardo, anzi, siamo grati al Ministero della difesa che ha assunto a suo carico anche la parte di spesa, invero assai esigua, riguardante gli allievi dei Corpi speciali.

I dati statistici già esaminati dalla Commissione finanze e tesoro recano una spesa totale per pensioni tabellari dirette, indirette e di riversibilità, nella misura attualmente vigente per tali trattamenti, di lire 1 miliardo e 451.180.000. L'aumento del 60 per cento proposto dal disegno di legge n. 1968 aumenta l'onere di tali pensioni della somma di lire 870.708.000, e non di lire 500 milioni, come previsto nell'articolo 2 del provvedimento stesso.

A tal proposito, ritengo, pertanto, opportuno proporre un emendamento tendente a sostituire all'articolo 2 le parole « 500 milioni annui » con le altre « 870.708.000 annue ».

A detto onere si farà fronte nell'esercizio finanziario 1963-64, onde evitare il gravame sull'esercizio in corso e su quello 1962-63: sacrificio necessario, al quale sottoponiamo gli interessati, che avevano pure il diritto di ottenere l'aumento delle loro modestissime pensioni dal 1° gennaio 1962, data di entrata in vigore dei miglioramenti per coloro che sono in servizio. Tuttavia, l'Associazione mutilati ed invalidi per servizio ha fatto presente di accettare tale sacrificio, pur di ottenere il riconoscimento del diritto immediatamente, quale affermazione di principio.

È stata anche prospettata da parte della Associazione di categoria, in linea subordinata, la possibilità di un aumento ridotto al 48 per cento; ma io ritengo che non sia il caso neanche di discuterne in quanto, in primo luogo, abbiamo già constatato come sia modesto l'aumento anche del 60 per cento, e, in secondo luogo, non dobbiamo dimenticare che l'onere di cui si tratta comincia a gravare dall'esercizio finanziario 1963-1964. Ora, pur senza voler essere profeti di sciagure per la lira italiana, è prevedibile che mentre un aumento da oggi potrebbe avere un significato in termini di potere d'acquisto, un aumento a cominciare dal 1963, inevitabilmente, ne avrà un altro che di certo non sarà superiore. Per tali motivi io ritengo che la generosa proposta avanzata dalla Associazione non vada accolta.

Con tali considerazioni, raccomando alla attenzione degli onorevoli colleghi il disegno di legge n. 1968.

V E R G A N I . La mia parte politica si dichiara favorevole al disegno di legge di iniziativa del senatore Angelilli, in quanto ritiene che esso venga incontro ad una assoluta necessità già prospettata in occasione della discussione di altri provvedimenti.

Tuttavia, anche senza togliere nulla alla nostra adesione, desidero manifestare il rammarico che il provvedimento abbia effetto solo dal 1° luglio 1963; riteniamo, infatti, ingiusto che questi benemeriti del Paese,

i quali hanno goduto per molti anni di un trattamento insufficiente, debbano ancora attendere un anno prima di poter godere di un così limitato aumento delle pensioni.

È certo che se fosse stato possibile eliminare anche tale ritardo nell'entrata in vigore della legge, noi avremmo dato ad essa la nostra adesione con maggiore entusiasmo e con maggiore calore.

J A N N U Z Z I . Desidero che risulti dal resoconto della seduta odierna che anche il Gruppo democristiano è favorevole al disegno di legge in esame, pur condividendo il rammarico testè espresso dal senatore Vergani.

T O L L O Y . Mi associo, a nome del mio gruppo, alla dichiarazione fatta dal senatore Vergani.

M A S S I M O L A N C E L L O T T I . A nome della mia parte politica, desidero anche io esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo aveva delle perplessità circa la misura dell'aumento, in quanto si riteneva che, applicando un aumento del 60 per cento, si sarebbe venuto a determinare uno squilibrio rispetto alle altre pensioni di guerra. Tuttavia, in seguito al parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e sentite le considerazione esposte dal relatore, il Governo si dichiara favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa — e rispettive famiglie — già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 60 per cento.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura della spesa, prevista in lire 500 milioni annui, si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Piasenti il seguente emendamento: sostituire le parole « 500 milioni annui » con le altre « 870.708.000 annue ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare » (1803)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare ».

Nella scorsa seduta il disegno di legge, che oggi è nuovamente all'ordine del giorno, fu lungamente ed ampiamente dibattuto.

In conclusione, il senatore Tessitori presentò un emendamento del seguente tenore: « Nel terzo comma dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), vanno soppresse le parole finali « per non più di due volte ». In altre parole, il senatore Tessitori proponeva di accantonare il disegno di legge, di cui oggi si discute, presentato dal Ministero della difesa, e di operare al suo posto una modifica all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica succitato. Qualora, insomma, l'emendamento del senatore Tessitori fosse accolto, decadrebbe l'attuale disegno di legge.

Per parte sua, poi, il senatore Palermo, a nome della sua parte politica, aveva presentato due emendamenti, di cui l'uno all'articolo 1 del disegno di legge, di cui si dibatte, ed inteso a sopprimere le parole « assunte con contratto a termine rinnovabile », e l'altro volto a sopprimere l'intiero articolo 4.

Vi sono, infine, altri emendamenti presentati dal Governo e fatti propri dal relatore, senatore Vallauri, con esplicita dichiarazione, fatta nella precedente seduta, e volti ad aumentare, secondo il voto espresso unanimemente dalla Commissione, le misure delle retribuzioni degli esperti-tecnici nucleari. Su tali emendamenti la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, parere che fu già comunicato nella precedente seduta.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel corso della precedente discussione, il senatore Palermo impostò una questione di principio, affermando che, nel disporre l'assunzione con contratto a termine di una determinata categoria di personale direttivo, il provvedimento in esame contrastava con il dettato della legge 18 aprile 1962, la quale ha stabilito la abolizione dei contratti a termine. Il senatore Palermo, pertanto, si è dichiarato contrario alla approvazione del disegno di legge proposto.

A sua volta il senatore Tessitori aveva espresso l'avviso che si sarebbe potuta superare facilmente la pregiudiziale del senatore Palermo modificando l'articolo 380 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, il quale offre la possibilità di assumere personale in determinate condizioni di eccezionalità e provvisorietà; modifica consistente nel portare da 2 a 3 gli anni di durata della assunzione.

Il Ministero della difesa si è fatto carico di esaminare il problema alla luce di tali impostazioni ed è arrivato alla conclusione che non vi è contraddizione fra quanto dispone il disegno di legge in discussione e la legge 18 aprile 1962, n. 230. Infatti, l'articolo 4 di tale legge recita: « È consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche di durata non superiore a 5 anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali possono, comunque, recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del Codice civile ».

Quindi nessuna violazione di una norma in vigore; anzi, proprio conformemente ad una norma in vigore si può adire al contratto privato per l'assunzione di personale dirigente, quale quello previsto nel disegno di legge in esame, di direttore, ricercatore e programmatore, per il quale è previsto un trattamento economico diverso da quello che è l'usuale praticato nei confronti degli impiegati dello Stato iscritti in ruolo, adeguato invece alle prestazioni di tecnici e specializzati in una materia in continua evoluzione.

Ed è appunto in considerazione dei particolari requisiti che si richiedono a tali dipendenti che si è ritenuto di ricorrere al rapporto di impiego privato per la loro assunzione e il loro mantenimento in servizio, giusta quanto stabilisce l'articolo 4 del provvedimento in discussione, per la durata di un triennio, rinnovabile per un uguale periodo, e così di seguito, qualora il personale corrisponda alle esigenze della propria attività. Di qui le ragioni per cui il Governo mantiene ferma la propria decisione di proporre l'approvazione del disegno di legge, ivi compresa la norma di cui all'articolo 4.

C O R N A G G I A M E D I C I . Dopo aver ascoltato le delucidazioni fornite dallo

onorevole Sottosegretario, ritengo che la Commissione — e si tratta di un rispettoso invito che rivolgo ai colleghi — possa senz'altro approvare il disegno di legge in esame la cui urgenza sembra a noi veramente indilazionabile; è chiaro, infatti, che se qualcosa si deve fare oggi nelle Forze Armate, è necessario farlo ad altissimo livello scientifico e con profonda specializzazione. Occorre cominciare, insomma, a porre le fondamenta di questo particolare gruppo di ricercatori e di studiosi. Resta inteso che se rileveremo che scienziati di alto valore non verranno a noi, oppure, dopo essere venuti, avranno la tendenza ad essere attratti altrove che nei Centri militari, provvederemo secondo quanto riterremo più opportuno; tuttavia occorre cominciare a fare qualcosa di positivo in tale direzione; ed è per ciò che rinnovo l'invito ad approvare il provvedimento.

A N G E L I L L I . Anch'io mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame, con l'intesa che se, nel corso della applicazione delle relative norme, si dovessero manifestare esigenze di ulteriori provvedimenti, noi metteremo a frutto tale esperienza. Tuttavia, è evidente che oggi è urgente dare sollecito corso alle norme previste dal provvedimento in discussione.

V A L L A U R I , *relatore*. Come già ebbi occasione di far presente nel corso della precedente discussione, il provvedimento in esame riscuote il mio consenso, specie dopo gli emendamenti apportati dal Governo e relativi alla assistenza del personale mediante iscrizione all'E.N.P.A.S., all'I.N.A.I.L., corresponsione della tredicesima mensilità, e via dicendo. Rimaneva l'eccezione che l'onorevole Sottosegretario ha rimosso con le sue precisazioni. Tuttavia, per dovere di coscienza, devo manifestare un dubbio che rimane in me, e che riguarda non tanto le possibilità di applicazione del disegno di legge in discussione, quanto gli inconvenienti che potrebbero sorgere nei confronti della industria privata: preoccupazione sempre lecita, allorchè ci si trova di fronte ad un inquadramento, come il presente, di carattere misto del personale statale.

Il Centro di addestramento nucleare militare — che in pratica è il C.A.M.E.N. di San Piero a Grado, in provincia di Pisa — da 6 anni svolge la sua attività senza una precisa regolamentazione del personale; ed è giusto che la situazione sia stabilizzata. Allo stato attuale dipendono dal Centro 80 fra impiegati ed operai, già in ruolo nell'amministrazione; poi vi sono 46 cosiddetti tecnici programmatori, vale a dire quel perso nale tecnico di concetto, la cui assunzione in ruolo è oggetto del disegno di legge di cui stiamo discutendo; inoltre 34 assistenti universitari di una certa levatura, alle dipendenze scientifiche di un illustre scienziato, il prof. Bontempi di Milano, e sotto la guida di un generale di Marina, che è il direttore militare.

Appare logico, quindi, che il Ministero della difesa cerchi di conseguire i fini per cui il Centro di addestramento nucleare è stato istituito, anche attraverso il provvedimento oggetto del nostro esame.

Peraltro, lascia un po' perplessi la divisione in due categorie, che viene istituita, tra gli attuali ricercatori ed i tecnici programmatori; e in particolare mi preoccupa il fatto che un perito — praticamente si tratta del personale che già da 6 anni lavora alle dipendenze del Centro e retribuito in forma anche superiore a quella ora prevista — percepisca allo stato delle cose 80.000 lire mensili e, dopo l'approvazione del provvedimento, allo scopo di adeguarsi a quanto praticato per altre categorie statali, venga a percepire invece, 53.000 lire mensili. Non vorrei, infatti, che ciò agevolasse quel fenomeno per cui, una volta che il personale tecnico (ed in particolare i programmatori) ha raggiunto un determinato livello di preparazione, trova nell'industria privata un richiamo irresistibile, in rapporto anche al fatto che in tale settore gli stipendi sono per lo meno tripli, soprattutto per quel che riguarda il Centro nucleare di Ispra, quello dell'Ansaldo, della Fiat, della Montecatini, eccetera. Pertanto, confermando la mia approvazione al disegno di legge in discussione, ho preparato un ordine del giorno tendente a proporre

all'attenzione del Governo il problema da me agitato, ordine del giorno così redatto:

« La 4ª Commissione difesa del Senato della Repubblica, considerata la riconosciuta necessità di affidare stabilmente il settore degli studi e delle ricerche nucleari a personale alle dirette dipendenze del Ministero della difesa; considerato che il disegno di legge n. 1803 prevede un inquadramento nuovo nella posizione giuridica di tale personale, che risulta diviso in due categorie: una direttiva con compiti di ricerca e programmazione, assunto con contratto privato, e l'altra categoria di tecnici di concetto immessi nei ruoli del personale statale; nella eventualità che con la applicazione pratica del disegno di legge n. 1803 dovessero insorgere inconvenienti ai fini unitari che si vogliono raggiungere, invita il Governo a voler vigilare onde non sorgano motivi di discriminazione retributiva del personale in ruolo nei confronti delle imprese private ».

P R E S I D E N T E . Faccio osservare, da un punto di vista generale, che attualmente il mercato dei tecnici nucleari è piuttosto ricco; per modo che vi sono nelle Università e nei Politecnici elementi che hanno compiuto studi nucleari e si trovano senza impiego a differenza di quanto continua a verificarsi per la chimica, l'elettronica, ecc. È noto, infatti, che le industrie attingono alle facoltà di ingegneria prima ancora che gli elementi migliori abbiano completato il quinto anno di studi.

La situazione, poi, prospettata dal senatore Vallauri è praticamente la medesima di quegli ufficiali i quali oggi frequentano il biennio propedeutico di ingegneria nelle scuole di applicazione, dopo il quale hanno la possibilità di passare al terzo anno di ingegneria, con la conseguenza — già verificatasi per l'Accademia di Livorno, e anche per quella di Modena — che ci si serve delle Accademie militari per superare i primi due anni di ingegneria, che, tra l'altro, sono i più duri, a spese dello Stato, per poi passare al terzo anno di ingegneria civile. È un problema senz'altro grave, ma generico, che investe l'altra questione: può lo Stato mettersi in concorrenza diretta con le industrie maggiori come la Montecatini, l'E.N.I., le quali, oltre a stipendi maggiori, garantiscono la medesima sicurezza offerta ai dipendenti statali, sotto forma di assicurazioni, trattamento previdenziale e pensionistico? Si tratta, dunque, di una questione che non riguarda soltanto le ricerche nucleari, settore anzi in cui il problema è meno acuto, trattandosi di una attività ancora in fase di sviluppo, con centrali tuttora in corso di costruzione, fatta eccezione per quella di Ispra.

Mi associo, pertanto, alle considerazioni e alle conclusioni del senatore Vallauri; tuttavia, insisto sul fatto che si tratta di un problema che investe l'intiera amministrazione dello Stato.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rendo perfettamente conto dei motivi che hanno indotto il senatore Vallauri a presentare l'ordine del giorno di cui è stata ora data lettura. La preoccupazione è che il personale statale, per insufficiente trattamento, possa allontanarsi dal servizio. A questo punto tuttavia occorre porsi una domanda: dove va? Naturalmente ad arricchire la collaborazione con altri istituti e sempre, comunque, in vista di finalità superiore, nell'interesse della economia nazionale. Non mi sembra, quindi, un gran male se il Ministero della difesa finisce per provvedere alla preparazione tecnica di personale, che poi sarà utilizzato in altri campi privati. Del resto, ciò avviene già attualmente con la istruzione militare.

L'ordine del giorno del senatore Vallauri è comunque un invito al Governo affinchè garantisca un trattamento economico che consenta agli impiegati di rimanere al servizio dello Stato. Sotto tale aspetto mi sembra perfettamente superfluo un ordine del giorno, perchè lo Stato si preoccupa di disporre di personale dirigente, tecnico ed amministrativo, all'altezza dei compiti, e si preoccupa già di fare in modo che esso non emigri verso altre istituzioni. Ecco perchè invito il senatore Vallauri a non insistere sul suo ordine del giorno.

D E L U C A . Io, invece, mi associo all'ordine del giorno del senatore Vallauri,

perchè ritengo ingiusta la impostazione attuale del Ministero della difesa, il quale, attraverso le Forze armate, provvede a creare dai militari di leva dei meccanici, autisti, a insegnare insomma loro un mestiere, mentre dovrebbe attenersi ad attività più strettamente tecniche sotto il punto di vista militare. A mio avviso perciò l'ordine del giorno presentato ha un valore preciso, il Governo dovrebbe accettarlo e sarebbe importante risultasse che l'intiera Commissione lo ha approvato.

V A L L A U R I , *relatore*. Mi dichiaro soddisfatto delle assicurazioni avute dall'onorevole Sottosegretario, e, pertanto, dichiaro di non insistere sul mio ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, può avvalersi anche dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata dalle Facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, assunte con contratto a termine rinnovabile.

Il contingente delle persone da assumere è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, nel limite massimo di 60 unità.

(*È approvato*).

Art. 2.

La retribuzione del personale è stabilita con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro entro le seguenti misure annue lorde: lire 2.240.000 per il posto di direttore; lire 1.680.000, per i posti di ricercatore e lire 1.400.000, per i posti di programmatore. Essa esclude ogni emolumento accessorio.

Per questo articolo il Governo ha presentato, e il relatore ha dichiarato di far suo, nella scorsa seduta, il seguente nuovo testo:

« La retribuzione del personale è stabilita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro le seguenti misure annue lorde: lire 2 milioni e 600.000 per il posto di direttore; lire 2 150 000 per i posti di ricercatore e lire 1 700.000 per i posti di programmatore.

Gli stipendi sopra indicati sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa categoria.

Al personale spetta, inoltre, una tredicesima mensilità, da corrispondersi il 16 dicembre, in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo.

Al personale spettano, infine, le quote di aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per il personale statale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 2 il Governo propone di inserire un articolo 2-*bis* del seguente tenore:

« All'assistenza sanitaria del personale provvede l'E.N.P.A.S., cui saranno versati i contributi relativi, con trattenuta sulle retribuzioni per la quota a carico dei dipendenti, nelle misure stabilite per i dipendenti statali.

L'Amministrazione militare provvederà, inoltre, con apposita convenzione ad assicurare presso l'I.N.A.I.L. il personale contro i rischi di infortuni in servizio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Faccio presente che l'articolo 2-*bis* testè approvato assumerà la nuova numerazione di 3; in conseguenza verrà modificata la numerazione degli altri articoli.

Art. 3.

L'assunzione è disposta, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio.

I primi sei mesi sono considerati periodo di prova durante il quale il personale può essere licenziato qualora a giudizio dell'Amministrazione la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, solo per i seguenti motivi:

a) scarso rendimento;

b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

c) gravi motivi disciplinari;

d) abbandono del servizio.

Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione e soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.

J A N N U Z Z I . Desidero rilevare come sia necessario prospettarci la preoccupazione che i concorsi relativi, mantenendo l'attuale formulazione dell'articolo 3, possano andare deserti, così come sta già avvenendo in tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

Dalla relazione al bilancio del Ministero del lavoro è possibile, infatti, rilevare come un concorso bandito dal Ministero per 40 posti di ingegnere per l'Ispettorato del lavoro sia andato pressocchè deserto; si sono presentati, cioè, solo due candidati, i quali ovviamente lo hanno vinto. Successivamente, uno di questi ha rinunciato, per cui è rimasto in definitiva, un solo vincitore.

Ora, non solo il disegno di legge prevede l'assunzione a termine — il che sembrerebbe un vantaggio per colui che viene assunto, mentre lo è fino ad un certo punto, in quanto l'assunzione a tempo determinato rappresenta una maggiore garanzia solo quando il licenziamento non possa farsi che per determinati motivi — ma, inoltre, l'articolo 3 all'ultimo comma in particolare stabilisce che il licenziamento può essere effettuato oltre che per scarso rendimento, per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale, per gravi motivi disciplinari e per abbandono del servizio, anche in caso di riduzione e soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.

Riterrei, pertanto, opportuno sopprimere questo ultimo comma dell'articolo, o, per lo meno, l'ultima parte dello stesso, là dove è detto « o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni ».

Prospetto tali considerazioni nell'interesse dell'Amministrazione, in quanto altrimenti non sarà possibile operare il reclutamento dei tecnici necessari.

Giacchè ho la parola, inoltre, devo dire che non mi ero sbagliato affatto sulla questione dei contratti a termine — sono stato io, infatti, a sollevare tale questione —, in quanto l'eccezione è stabilita solo per i funzionari direttivi, e qui non si tratta di funzioni direttivi. L'obiezione da me fatta, pertanto, resta valida, nonostante le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario; e tale validità resta sotto il profilo della euritmia legislativa, in quanto si può fare tecnicamente e costituzionalmente una legge che contraddica un'altra precedente, ma è bene che vi sia sempre una certa uniformità da parte del legislatore per quanto riguarda i criteri generali.

Comunque, pur non essendo superata la obiezione da me sollevata dalle dichiarazioni poc'anzi fornite dal Sottosegretario di Stato, aderisco ad esse, anche in considerazione dell'urgenza che presenta il disegno di legge in questione.

Tuttavia, se i colleghi ed il Governo fossero d'accordo, riterrei assolutamente opportuno proporre la soppressione dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 3, già

da me precedentemente citata, in quanto essa non ha alcuna ragione d'essere; non è possibile lasciare il licenziamento completamente a discrezione della Amministrazione, anche in considerazione del fatto che, d'altra parte, la riduzione del personale è già obiettivamente contenuta nella riduzione dei servizi. La riduzione del personale è insomma, conseguente alla riduzione del servizio; per cui, essendo prevista già tale ipotesi, mi sembra non necessario inserirne un altra, e ciò sempre per una maggiore tranquillità di colui che viene assunto.

D E L U C A . Concordo pienamente con quanto ha testè detto il senatore Jannuzzi.

V E R G A N I . Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* A nome del Governo, dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi, limitatamente alla soppressione dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Jannuzzi tendente a sopprimere nell'ultimo comma dell articolo 3 le parole « o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Il personale che prima del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al momento della cessazione del rapporto, al personale avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 3, ed in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai figli minori e, se vivevano a carico, ai parenti entro il 2° grado.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per compiti di collaborazione nelle ricerche e studi nel campo nucleare, nell'interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è istituito, presso il Ministero della difesa, il seguente ruolo organico della carriera tecnica di concetto per l'energia nucleare:

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DI CONCETTO PER L'ENERGIA NUCLEARE

Coeff.	Qualifica	N. posti
500	Perito nucleare capo	1
402	Perito nucleare principale	4
325	Primo perito nucleare	6
271	Perito nucleare	
229	Perito nucleare aggiunto	29
202	Vice perito nucleare	
	Totale	N. 40

(*È approvato*).

Art. 7.

La nomina in prova a vice perito nucleare si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di maturità classica o scientifica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o nautico o per geometri.

(*È approvato*).

Art. 8.

Agli adempimenti relativi all'assunzione, al trattamento economico e alla liquidazione del personale di cui al precedente articolo 1 nonchè a quelli relativi all'assunzione all'impiego, allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico di attività del personale del ruolo di cui al precedente articolo 6, provvede la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali della Marina. Agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza del personale del ruolo predetto provvede la Direzione generale delle pensioni della Marina.

Per il personale di cui al primo comma, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono devolute al Consiglio di amministrazione della Marina, integrato con i direttori generali dei personali civili e degli affari generali dell'Esercito e dell'Aeronautica; i direttori generali del Commissariato militare marittimo e dei servizi amministrativi della Marina sono sostituiti dal direttore generale di artiglieria dell'Esercito e dal direttore generale delle armi e munizioni dell'Aeronautica.

Per il personale tecnico del ruolo di concetto per l'energia nucleare la Commissione di disciplina è formata di un direttore generale della Marina e di due direttori generali, di cui uno dell'Esercito e uno dell'Aeronautica. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente della stessa Forza armata.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alla carriera di concetto di cui all'articolo 6, non oltre la metà dei posti può essere riservata a coloro che per almeno un anno abbiano comunque svolto presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, non abbiano superato il quarantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 9 che anteriormente alla nomina abbiano comunque svolto per almeno un biennio presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore è ridotta di un anno.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano per il personale di cui all'articolo 1 le disposizioni che regolano i rapporti di impiego privato e per il personale di cui all'articolo 6 le disposizioni che regolano lo stato giuridico, la carriera e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli impiegati dello Stato. L'equiparazione delle qualifiche del ruolo di cui al precedente articolo 6 è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

(*È approvato*).

Art. 12.

Gli incarichi già conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze di cui ai

precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui hanno effetto i contratti per quanto attiene al personale di cui all'articolo 1 e fino alla prima attuazione del ruolo per quanto attiene al personale di cui all'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 13.

Alla copertura della spesa di lire 50 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio 1961-62 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

All'onere annuo di lire 200 milioni, derivante dalla presente legge a carico dei successivi esercizi finanziari, si provvederà con gli stanziamenti dei competenti capitoli del citato stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i medesimi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato, nella precedente seduta, dal Governo un emendamento, fatto proprio dal relatore, tendente a sostituire il testo attuale con un altro del seguente tenore:

« All'onere annuo presunto di lire 200 milioni derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

V E R G A N I . Anche a nome della mia parte politica, dichiaro di astenermi dalla votazione, in quanto ritengo che il provvedimento non corrisponda a quello che è lo spirito della nuova legge generale sull'abolizione dei contratti a termine, e che gli stipendi stabiliti per il personale tecnico siano insufficienti.

Non abbiamo insistito su proposte concrete di emendamento per non intralciare l'iter del provvedimento, che riteniamo assolutamente necessario, ma manifestiamo il nostro disappunto sulle questioni già ricordate mediante l'astensione dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di Commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di porto » (1989) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, De Capua, Chiatante, Bologna e La Penna: « Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di Commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di porto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1989, deve in via preliminare ribadire la sua contrarietà, di massima, a indicazioni di copertura finanziaria, che prevedano riduzioni di stanziamenti di capitoli di bilancio.

Tenuto conto, peraltro, che gli indicati capitoli (corrispondenti al n. 149 del bilancio

del Ministero della difesa e al n. 64 del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1961-62) non sono relativi a spese fisse e obbligatorie, considerate, altresì, la tenuità dell'onere recato dal provvedimento e le assicurazioni ricevute circa la capienza dello onere nei capitoli suindicati, la Commissione finanze e tesoro non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento ».

C O R N A G G I A M E D I C I , *relatore* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario di Stato, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 aprile 1962, è un provvedimento di tutta semplicità, in quanto tende ad aumentare, per i soli anni 1962 e 1963, il numero delle promozioni a scelta al grado superiore dei capitani dei ruoli normali di Commissariato e delle Capitanerie di porto, analogamente a quanto già stabilito dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1095, per le promozioni dei maggiori.

Con tale provvedimento si vengono a compensare in parte alcune sperequazioni che si sono verificate tra i Corpi della Marina a causa della diversa situazione nei ruoli preesistenti alla entrata in vigore della nuova legge di avanzamento degli ufficiali; per la particolare situazione preesistente, infatti, gli ufficiali che verranno a beneficiare del provvedimento, se questo non dovesse essere approvato, sarebbero colpiti dai limiti di età: il che oltre a pregiudicare le possibilità di carriera di numerosi ottimi ufficiali, creerebbe ai danni degli stessi una mortificante situazione sia morale, che economica.

A tal fine, oltre all'aumento del numero delle promozioni, il disegno di legge in esame prevede l'elevazione dell'aliquota degli ufficiali chiamati a prima valutazione; l'aumento dell'aliquota è inferiore per i capitani delle Capitanerie di porto, in quanto nel relativo ruolo esistono alcuni ottimi ufficiali già più volte valutati e non promossi per mancanza di posti dei quali conviene effettuare il recupero, almeno in parte.

Le promozioni stabilite dal presente provvedimento saranno effettuate utilizzando i posti lasciati vacanti nel grado di maggiore dei due Corpi in virtu degli articoli 3 e 4 della legge 15 dicembre 1959, n. 1095. I posti utilizzati, inoltre, saranno compensati lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano.

L'articolo 3 del provvedimento, infine, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento stesso si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-1963, corrispondente al capitolo n. 149 dello esercizio 1961-62 e degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63, corrispondente al capitolo n. 64 dell'esercizio 1961-62.

Per i motivi suesposti, raccomando l'approvazione del disegno di legge in oggetto da parte degli onorevoli Commissari.

D E L U C A . Nel dare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame desidero fare alcune considerazioni, a mio avviso, molto importanti.

Abbiamo approvato una serie di provvedimenti per il personale delle Forze armate; abbiamo colmato diverse lacune, abbiamo avuto iniziative da parte del Governo, per così dire, a singhiozzo; e in alcune occasioni abbiamo espresso le nostre critiche, come quando ci siamo trovati di fronte a leggi predisposte *ad personam*, ad esempio nei confronti del Comandante dell'Arma dei carabinieri di Bologna; abbiamo approvato, persino, dei provvedimenti di natura protocollare, come la legge n. 1897 relativa al conferimento del rango di generale di Corpo di armata ai generali dei Carabinieri e delle Guardie di finanza che abbiano retto la carica di Vice Comandante dell'Arma o di Comandante in seconda del Corpo, preoccupandoci anche che nelle cerimonie ufficiali queste persone avessero una determinata precedenza. Al contrario, per i partigiani sono state conferite ricompense al valore militare per fatti accaduti nel 1944, ed essi ancora attendono i decreti relativi o la comunicazione ufficiale del decreto.

Uno di questi partigiani, il senatore Vergani, siede proprio in questi banchi; egli è

stato responsabile di tutte le brigate garibaldine ed è stato vice comandante del Corpo volontario della libertà per l'intiera Lombardia. Il senatore Vergani, nel 1945, ha avuto una proposta di medaglia d'argento e questa medaglia gli è stata concessa dall'Amministrazione della difesa dopo 10 anni, cioè nel 1955, alla memoria.

Successivamente, si è dovuta attendere la rettifica a vivente; e questa è venuta solo dodo 5 anni, cioè nel 1960. Tale rettifica è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* solo dopo altri due anni e, nonostante ciò, il senatore Vergani attende ancora la comunicazione ufficiale della ricompensa al valore!

A questo punto si potrebbe obiettare che sono cose che capitano ai vivi; ma io dico, signor Presidente, che capitano a certi vivi, come Pietro Vergani, responsabile delle brigate garibaldine e vice comandante in capo dei Volontari della Libertà per tutta la Lombardia. Viceversa ad altri vivi capita quello che è toccato agli ufficiali dei carabinieri responsabili degli eccidi di Reggio Emilia, verso i quali il Ministero della difesa è stato solerte nell'encomio per aver retto eroicamente davanti alla folla di coloro che manifestavano contro il tentativo del colpo di Stato dell'onorevole Tambroni. Tuttavia su questo episodio non intendo intrattenermi. Ne discuteremo in altra sede quando il Ministro della difesa dovrà rispondere alle nostre interrogazioni e a quelle presentate in merito da altri Gruppi.

C O R N A G G I A M E D I C I , *relatore*. Siamo fuori tema.

P R E S I D E N T E . Prego il senatore De Luca di attenersi quanto più possibile all'argomento in discussione.

D E L U C A . Si tratta di tutto un indirizzo politico assolutamente sbagliato. Comunque non ho fatto altro che porre uno di fronte all'altro due aspetti di uno stesso problema, e insisto sul concetto che non a caso l'Amministrazione della difesa segue un indirizzo del genere. Non vi è dubbio che certi fatti incresciosi non si verificherebbero se tale indirizzo fosse diverso e si operasse secondo lo spirito e la lettera della Costituzione.

La guerra di liberazione è finita nel 1945, e ancor oggi ci sono in Italia partigiani che attendono di vedersi attribuito il giusto riconoscimento spettante. Ho citato il caso del collega Vergani perchè è il più clamoroso, chè non si tratta dell'ultimo soldato, ma di un elemento responsabile della guerra insurrezionale, il quale fra l'altro si è dovuto interessare personalmente perchè fosse rettificata l'assegnazione della medaglia a vivente, anzichè alla memoria.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare al senatore Vergani che, per quel che mi consta, esisteva una Commissione speciale presieduta dall'onorevole Longo — il quale, anzi, prese il mio posto, chè dovevo essere proprio io il presidente di tale organismo — la quale esaminava le proposte di ricompense ai partigiani. Tale Commissione ha funzionato per anni, e mi risulta che aveva al suo esame una grande, enorme quantità di proposte riguardanti partigiani di tutta Italia, e quindi era di necessità costretta a procedere lentamente. Ebbene, non si tratta di un problema di competenza del Ministero della difesa, chè quella Commissione passava le sue pratiche alla Presidenza del Consiglio.

S C A P P I N I . Giacchè siamo in argomento, forse l'onorevole Sottosegretario può dirci qualcosa circa una specie di conflitto insorto tra il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio. Ho sollecitato, infatti, 6 o 7 pratiche e mi è stato risposto che il Ministero della difesa aveva espresso parere favorevole, e che tutto quindi dipendeva dalla Presidenza del Consiglio.

D E L U C A . Mi riferivo, onorevole Presidente, a casi in cui il decreto di assegnazione della ricompensa è stato emesso, senza che gli interessati abbiano ancora ricevuto l'attestazione.

P R E S I D E N T E . Occorre avanzare i reclami presso la Presidenza del Consiglio, informandosi, previamente, dove è andato a

finire l'ufficio che si occupava delle decorazioni e l'enorme materiale relativo.

V E R G A N I . Esiste al Ministero della difesa un ufficio detto delle ricompense: lo so perchè mi sono interessato, non volendo figurare morto!

S C A P P I N I . Peraltro, una volta emesso il decreto, tutto diviene di competenza della Presidenza del Consiglio.

D E L U C A . Se c'è una carenza di personale si provveda, perchè sembra una cosa fatta espressamente: da una parte l'encomio solerte, dall'altra 17 anni di attesa; tale è il panorama.

V E R G A N I . Chiudendo la parentesi aperta dal senatore De Luca e ritornando al disegno di legge in esame, faccio notare che comprendo la necessità dei piccoli provvedimenti del genere di questo; ma mi preoccupano simili, sia pure piccoli, scardinamenti della legge generale sull'avanzamento. Non è che sia per principio contrario a modificare la legge generale, perchè ritengo che ad un certo punto ciò diventi necessario; tuttavia, nel caso particolare avviene che noi eleviamo da 6 a 12 il numero delle promozioni per gli anni 1962 e 1963, e, stando a quanto affermato dal relatore — chè non vi è relazione scritta, lacuna da noi più volte lamentata, quando si tratta di provvedimenti provenienti dall'altro ramo del Parlamento — ciò dovrebbe consentire ad alcuni capitani del ruolo di Commissariato di non essere colpiti dai limiti di età. Se così stanno le cose, vorrei ottenere la garanzia che tutti coloro i quali si trovano in tale situazione beneficino del provvedimento, ossia che non vengano favorite alcune persone e altre no, cioè che siano promossi in 6 e colpiti dai limiti di età magari in 15, 20 o 50.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge nel testo presentato alla Camera dei deputati è detto: « Le promozioni che derivano dalla presente legge saranno effettuate utilizzando le vacanze esistenti nel grado di maggiore dei rispettivi Corpi per effetto degli articoli 3 e 4 della legge 15 dicembre 1959, n. 1095. Le eccedenze esistenti nel grado di tenente colonnello dei due Corpi troveranno compenso in altrettanti posti da lasciare vacanti nel grado di capitano ». Pertanto, tutto è condizionato alle vacanze che si apriranno.

V E R G A N I . Allora non è esatto quanto ha affermato il senatore Cornaggia Medici.

C O R N A G G I A M E D I C I , *relatore*. Si tratta di entrambi i casi: cioè a dire usufruendo delle vacanze, si eviterà a qualcuno di essere colpito dai limiti di età.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani del ruolo normale del Corpo di Commissariato della Marina, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 12 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per gli stessi anni l'aliquota degli ufficiali da ammettere a prima valutazione è fissata in un sesto, anzichè un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani nel ruolo normale delle Capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 15 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per gli stessi anni l'aliquota da ammettere a prima valutazione è fissata in un ottavo, anzichè un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Per l'anno 1962 in aggiunta al quadro di avanzamento dei capitani dei ruoli normali dei Corpi di Commissariato e delle Capita-

nerie di porto, già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella.

Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 dicembre 1961.

(*E approvato*).

Art. 2.

Per effettuare, ai sensi dell'articolo precedente, le promozioni in più di quelle stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla legge di avanzamento per gli anni 1962 e 1963, sono utilizzabili, con precedenza, i posti lasciati vacanti nel grado di maggiore dei due Corpi in virtù dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1959, n. 1095. I posti utilizzati sono compensati lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano.

(*È approvato*).

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 3.624.670 derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 1.553.430 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 2.071.240 sulo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Alla copertura dell'onere di lire 1.553.430 sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 corrispondente al capitolo n. 149 dell'esercizio 1961-62.

Alla copertura dell'onere di lire 2.071.240 sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63 corrispondente al capitolo n. 64 dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complessivo.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Buffone: « Modifica alla legge 14 ottobre 1960, numero 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito » (1990) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Buffone: « Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R N A G G I A M E D I C I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i sottufficiali del Ministero della difesa, provenienti dal ruolo maniscalchi, in gran parte sono stati danneggiati dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1950, n. 1191, non potendo beneficiare di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge medesima.

Col citato articolo 3, il ruolo dei sottufficiali maniscalchi è stato soppresso e i sottufficiali, di cui trattasi, sono stati trasferiti nel ruolo unico delle Armi e Servizi dell'Esercito, per cui ai maniscalchi, per l'avanzamento, si applicano le disposizioni vigenti per i sottufficiali dell'Esercito.

Per i maniscalchi, però, rimane inoperante la deroga di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge n. 1191 con la quale si stabilisce che per adire al grado di maresciallo capo sono necessari 17 anni di permanenza complessiva nei gradi di sergente maggiore e maresciallo ordinario, in quanto a nessuno dei sottufficiali è stato materialmente possibile raggiungere una così lunga permanenza nei suddetti gradi, pur avendo una mag-

giore anzianità di servizio dei colleghi delle altre armi dell'Esercito.

Per ovviare a tale situazione è opportuno completare la dizione dell'articolo 8, considerando valida, per poter fruire del beneficio di cui all'ultimo comma, non solo la permanenza complessiva di 17 anni nei gradi di maresciallo ordinario e di sergente maggiore, ma anche l'anzianità di servizio normalmente corrispondente ai 17 anni di anzianità nei gradi predetti. Tale corrispondenza può essere calcolata aggiungendo ai 17 anni richiesti dall'ultimo comma dell'articolo 8 il periodo del tempo trascorso in servizio, prima della nomina a sergente maggiore.

Propongo, pertanto, l'approvazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, è sostituito dal seguente:

« In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,55.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamen